

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA

SEZIONE DI PALERMO

SEZIONE TERZA

RG N. 1506/2021

IL RUSCELLO SOC. COOP. SOCIALE, con sede legale in Sciacca (AG) in Via Sarno n. 4, C.F. 02676760842, Partita IVA 02676760842, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dell'E.G. Mustacchia Antonella, nata a Sciacca (AG) il 29/12/1976, C.F.: MST NNL 76T69 I533 H, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Scimeca del Foro di Palermo, C.F.: SCM SFN 69C23 F839 G, iscriveva a ruolo, in data 30/08/2021 presso l'Illustrissimo T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo, Sez. Terza, il **ricorso principale** iscritto al n. **1506/2021 R.G.**

CONTRO

L'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO in persona dell'Assessore *pro tempore* (C.F. 80012000826) elettivamente domiciliato *ex lege* in Palermo via Villareale n. 6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende

E NEI CONFRONTI DI

- **VOGLIA DI CRESCERE S.R.L.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Caltanissetta via Leone XIII 1/H-I/L, P. IVA: 01949010852;
- **ASSOCIAZIONE UNIONE** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Catania via Carlo Fornanini n. 122, C.F.: 93153830877;
- **TECNO SERVICE SOC. COOP.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Palermo Piazza Verdi n. 53, P. IVA: 03551850823;
- **TECNASERVICE S.R.L.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Ragusa via Psaumida n. 38, P. IVA: 01061260889;

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

- **TALENT SOLUTIONS S.R.L.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Milano via Rossini Gioacchino n. 6/8, P. IVA: 05105710155;

- **SUPREMA SOC. COOP. A R.L.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Catania via Passo Gravina n. 249B, P. IVA: 03824890879;

CON CUI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO

- del DDG n. 1714 del 03/06/2021 contenente l'elenco dei soggetti non ammessi al finanziamento con il quale l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale non ha ammesso la Soc. Coop Il Ruscello al finanziamento poiché le sedi di svolgimento delle attività formative indicate non erano conformi alle sedi inserite nell'elenco degli Organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi in conformità a quanto previsto dal DPR n. 25 del 01/10/2015, non notificato, pubblicato il 03/06/2021;

- del DDG n. 1709 del 03/06/2021 con la quale l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha pubblicato l'elenco delle istanze e dei soggetti attuatori ammessi al finanziamento, non notificato, pubblicato il 03/06/2021;

- della Nota Prot. n. 34536 del 29/06/2021 con la quale l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha valutato non ammissibili al finanziamento le schede presentate della Soc. Coop Il Ruscello, notificata il 30/06/2021;

E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

IN FATTO

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Con Nota Prot. n. 1859 del 16/09/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale accreditava la Soc. Coop. Il Ruscello allo svolgimento di attività formative, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 25 del 01/10/2015.

Con Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" del PAR Garanzia Giovani II fase pubblicato in GURS il 24/12/2020 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative si poneva l'obiettivo di fornire ai giovani NEET e NON NEET le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare il loro inserimento lavorativo.

I soggetti di riferimento per l'attuazione del sopraindicato Avviso sono quelli inseriti nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Con istanza di partecipazione del 12/01/2021 la Soc. Coop Il Ruscello chiedeva all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività di partecipare alla selezione di percorsi formativi di cui all'Avviso pubblico 2/2020 pubblicato in GURS il 24/12/2020.

Pertanto, la Soc. Coop Il Ruscello allegava alla sopraindicata istanza n. 10 proposte di percorsi formativi per un importo totale di € 316.500,00.

Tale istanza veniva presa in carico con relativa registrazione in piattaforma e con emissione della ricevuta di partecipazione **MIS2A-0001** del 12/01/2021.

Con DDG n. 1709 del 03/06/2021 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

pubblicato l'elenco delle istanze e dei soggetti attuatori ammessi al finanziamento.

Con DDG n. 1714 del 03/06/2021 la Soc. Coop. Il Ruscello non veniva ammessa al finanziamento poiché le sedi di svolgimento delle attività formative indicate non erano conformi alle sedi inserite nell'elenco degli Organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi in conformità a quanto previsto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Conseguentemente la Soc. Coop. Il Ruscello con proprie osservazioni del 08/06/2021 a seguito della dichiarata non ammissibilità al finanziamento, chiedeva la riammissione ovvero l'emissione del Provvedimento più opportuno, per addivenire alla chiusura del procedimento di non ammissibilità ed alla conseguente ammissione.

Con Nota Prot. n. 34536 del 29/06/2021 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, nonostante le ricevute osservazioni, valutava non ammissibili al finanziamento le schede presentate della Soc. Coop. Il Ruscello.

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e 3 della L.R Siciliana n. 7/19 anche in relazione all'art. 97 della Costituzione. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.

Con DDG n. 1714 del 03/06/2021 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative non ammetteva al finanziamento la Soc. Coop. Il Ruscello poiché le sedi di svolgimento delle attività formative indicate non erano conformi alle sedi inserite nell'elenco degli Organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi in conformità a quanto previsto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

A seguito dell'esclusione al finanziamento la Soc. Coop. Il Ruscello presentava in data 08/06/2021 le proprie osservazioni specificando che *"...Nell'ALLEGATO 4 "Scheda proposta percorso formativo" è stata inserita quale sede di svolgimento dei percorsi formativi Via Sarno n. 6, 92019 Sciacca (AG). Va precisato che è stato inserito, per un mero refuso, il numero civico sbagliato. Infatti, dalla Not. Prot. 1859 del 16/09/2019 (che si allega) della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio VI Accreditamento e Albo regionale dei formatori, di accreditamento per lo svolgimento di attività formative, ai sensi del D.P.R. n. 25 del 1° ottobre 2015 – comma 5 art. 4, si evince che l'indirizzo della sede è Via Sarno n. 4, 92019 Sciacca (AG). Pertanto, risulta evidente che le sedi di svolgimento delle attività formative indicate in allegato 4 sono conformi alle sedi inserite nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 1° ottobre 2015 ..."*.

La Soc. Coop. Il Ruscello chiedeva altresì *"...che venga applicato il principio del favor participationis e, comunque la forma che la commissione riterrà più opportuna, per addivenire alla chiusura del procedimento di non ammissibilità dell'Istanza MIS2A-0001 del 12/01/2021"*.

Nonostante le osservazioni ricevute, con Nota Prot. n. 34536 del 29/06/2021 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative valutava non ammissibili al finanziamento le schede presentate della Soc. Coop. Il Ruscello.

Più precisamente l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative riteneva di dover escludere la Soc. Coop. Il Ruscello dal finanziamento poiché *"...rispetto alle sedi di svolgimento del corso, riportate con indirizzo completo, nelle singole schede di cui al*

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

modello "Allegato 4" dell'Avviso 2/2020, le stesse devono essere rispondenti alle sedi per le quali l'Ente è stato accreditato ... Nel caso in cui sono stati riscontrati, in termini di mancata rispondenza della denominazione della città, della via e/o del numero civico, così come indicarti dagli Enti nell'indirizzo completo, ... le singole schede delle relative proposte formative sono state valutate non ammissibile a finanziamento. ... Non potendosi valutare refuso il diverso numero civico indicato in tutte le schede inserite, le stesse sono state valutate non ammissibili al finanziamento".

La Soc. Coop. Il Ruscello è stata esclusa ingiustamente dal finanziamento.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, l'indicazione del numero civico sbagliato, è stato un mero refuso.

Va osservato che l'errore materiale deve essere evidente e facilmente riconoscibile.

Deve, infatti, presupporre la sua immediata riconoscibilità, la sua piena percepibilità senza necessità di compiere una complessa attività interpretativa volta a ricostruire la divergenza fra voluto e dichiarato.

Per poter parlare di mero errore materiale, inoltre, è necessario che vi sia la prova certa e inconfutabile che si tratti effettivamente di un refuso.

Nel caso di specie, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha fondato la esclusione dal finanziamento della Soc. Coop. Il Ruscello sull'errato presupposto della non corrispondenza del solo numero civico tra la sede indicata nelle singole schede e quella risultante dall'accreditamento.

La Soc. Coop. Il Ruscello indicava, infatti, erroneamente nelle schede di partecipazione il numero civico 6, non corrispondente a quello effettivo che è il numero civico 4.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Non manca di sottolineare che l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro avrebbe potuto pervenire ad una soluzione diversa e contrapposta attraverso un percorso palese, logico e incontestabile.

Ogni scheda di partecipazione conteneva tra gli altri anche l'indicazione della denominazione, del codice accreditamento e dell'anno, dell'indirizzo, della città, del legale rappresentante, della Partita Iva, della posta elettronica, della pec e del numero di telefono.

Il codice di accreditamento viene assegnato all'Ente per l'accREDITAMENTO allo svolgimento di attività formative, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 25 del 01/10/2015.

L'Ente è consultabile con l'inserimento del codice attraverso il Sistema S. AC. del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale.

Già semplicemente confrontando le schede di partecipazione con la scheda dell'accREDITAMENTO l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si sarebbe potuto accorgere che tutti i parametri identificativi della Soc. Coop. Il Ruscello ad eccezione del numero civico coincidevano e che non poteva non trattarsi di un errore assolutamente irrilevante e meramente materiale.

L'esatta corrispondenza di ogni parametro identificativo della Soc. Coop. Il Ruscello ad eccezione del solo numero civico avrebbe subito portato alla conclusione che si trattasse di un refuso, di un semplice errore di battitura.

Dal confronto, risulta evidente, infatti, che le sedi di svolgimento delle attività formative indicate nelle schede di partecipazione sono conformi alle sedi inserite nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Pertanto, questo primo esame avrebbe già di per sé, confermato che si trattava esclusivamente di un mero errore materiale e avrebbe evitato l'ingiusta esclusione al finanziamento.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Ma vi è di più.

A identica soluzione di mero errore materiale si sarebbe potuto anche pervenire attraverso una più attenta e accurata analisi.

Infatti, cercando su Google Maps il numero civico erroneamente indicato, ci si accorge immediatamente che non vi è alcun Ente presente in quel numero civico, men che meno la Soc. Coop. Il Ruscello.

Più precisamente, nella via Sarno n. 6 vi è il B&B Corrao.

Allo stesso modo, in maniera opposta, cercando su Google Maps il numero civico corrispondente alla sede della Soc. Coop. Il Ruscello ci si accorge immediatamente che è questa la sede della Società.

Tale circostanza è comprovata sia dalle mappe sia dalle foto fatte sul posto che si allegano.

Anche da questa più attenta e accurata analisi emerge l'assenza per la Soc. Coop. Il Ruscello di aver agito in mala fede nell'indicazione di un numero civico diverso rispetto a quello indicato nella scheda di accreditamento, ma che si sia semplicemente trattato di un mero refuso.

La ricorrente ha commesso evidentemente e palesemente un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.

Nonostante le osservazioni della ricorrente volte a spiegare con prove inequivocabili di aver commesso esclusivamente un errore materiale e pertanto scusabile l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale non ha invece ritenuto, inspiegabilmente, di dover affermare che si trattasse di un mero refuso.

"La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici” (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent. n. 5824, 19/12/2016).

Orbene la discrasia commessa in buona fede e di cui si duole la Soc. Coop. Il Ruscello è palese ed emerge *ictu oculi*.

Non vi è dubbio, quindi, che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro abbia errato nel non valutare refuso l’indicazione del numero civico indicato in tutte le schede.

Conseguentemente, l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha ingiustamente escluso la Soc. Coop. Il Ruscello dal finanziamento, causando inevitabilmente un danno alla ricorrente.

Non vi è chi non veda il comportamento ingiusto da parte dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nei confronti della Soc. Coop. Il Ruscello.

Sul punto appare evidente un difetto di istruttoria, ovvero un travisamento dei fatti poiché sia tutti i parametri identificativi (ad eccezione del numero civico) indicati nelle schede corrispondono a quelli indicati nell’accreditamento, sia poiché non vi è alcun Ente nel numero civico corrispondente a quello indicato erroneamente, men che meno la soc. Coop. il Ruscello.

In sostanza, è mancata una disamina corretta e imparziale degli atti compiuti dalla ricorrente specialmente delle osservazioni presentate all’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro che ha portato alla conferma della non ammissione al finanziamento.

Si sottolinea la totale assenza di un qualunque interesse della ricorrente ad indicare un numero civico non corrispondente alla sede accreditata posto che nel numero civico indicato all’atto della presentazione della domanda era impossibile poter svolgere corsi o altre attività poiché nell’immobile di cui al numero civico 6 della via Sarno viene svolta tutt’altra attività, circostanza

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

questa palesemente e immediatamente percepibile da parte dei funzionari ispettivi in caso di verifiche.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il provvedimento impugnato ha causato e sta causando ingenti danni alla ricorrente.

Tali danni consistono nella privazione del bene della vita sottratto per effetto del provvedimento impugnato.

Sotto il profilo oggettivo è evidente l'ingiustizia del danno conseguito a seguito dell'adozione del provvedimento illegittimo e altrettanto evidente è il nesso di causalità tra danno e provvedimento.

Con riferimento all'elemento soggettivo, l'illegittimità del provvedimento costituisce indice presuntivo della colpa della parte resistente che, in alcun modo, può nel caso di specie invocare alcun errore scusabile.

La domanda di risarcimento per equivalente veniva presentata per i danni che si sono già prodotti nella sfera giuridica della ricorrente.

Pertanto, anche nella non temuta ipotesi di carenza di interesse all'annullamento, si chiedeva al TAR di volersi pronunciare con una sentenza di accertamento per decidere sulla domanda risarcitoria.

Nel corso del giudizio così instaurato, in data 31/08/2021, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo si costituiva in giudizio per resistere al ricorso notificato il 30/08/2021.

IL RUSCELLO SOC. COOP. SOCIALE in data 23/09/2021 depositava ricorso per motivi aggiunti con istanza di sospensione cautelare
CON CUI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

- del D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 pubblicato il 06/09/2021, non notificato, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha approvato l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2;
- del D.D.G. n. 3180 del 03/09/2020 pubblicato il 06/09/2021, non notificato, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha approvato l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori esclusi per l'inammissibilità al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2;
- della Nota Prot. n. 32926 del 06/09/2021, non notificata, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha comunicato che sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati pubblicati i Decreti relativi all'approvazione definitiva dei Soggetti Attuatori ammessi e non ammessi al finanziamento per le singole Misure di previste negli Avvisi 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 e 5/2020;

E IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FATTO

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Con Nota Prot. n. 1859 del 16/09/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale accreditava la Soc. Coop. Il Ruscello allo svolgimento di attività formative, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 25 del 01/10/2015.

Con Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" del PAR Garanzia Giovani II fase pubblicato in GURS il 24/12/2020 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative si poneva l'obiettivo di fornire ai giovani NEET e NON NEET le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare il loro inserimento lavorativo.

I soggetti di riferimento per l'attuazione del sopraindicato Avviso sono quelli inseriti nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Con istanza di partecipazione del 12/01/2021 la Soc. Coop. Il Ruscello chiedeva all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività di partecipare alla selezione di percorsi formativi di cui all'Avviso pubblico 2/2020 pubblicato in GURS il 24/12/2020.

Pertanto, la Soc. Coop. Il Ruscello allegava alla sopraindicata istanza n. 10 proposte di percorsi formativi per un importo totale di € 316.500,00.

Tale istanza veniva presa in carico con relativa registrazione in piattaforma e con emissione della ricevuta di partecipazione **MIS2A-0001** del 12/01/2021.

Con D.D.G. n. 1709 del 03/06/2021 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

pubblicato l'elenco delle istanze e dei soggetti attuatori ammessi al finanziamento.

Con D.D.G. n. 1714 del 03/06/2021 la Soc. Coop. Il Ruscello non veniva ammessa al finanziamento poiché le sedi di svolgimento delle attività formative indicate non erano conformi alle sedi inserite nell'elenco degli Organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi in conformità a quanto previsto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Conseguentemente la Soc. Coop. Il Ruscello con proprie osservazioni del 08/06/2021 a seguito della dichiarata non ammissibilità al finanziamento, chiedeva la riammissione ovvero l'emissione del Provvedimento più opportuno, per addivenire alla chiusura del procedimento di non ammissibilità dell'Istanza MIS2A-0001 del 12/01/2021 ed alla conseguente ammissione.

Con Nota Prot. n. 34536 del 29/06/2021 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, nonostante le ricevute osservazioni, valutava non ammissibili al finanziamento le schede presentate della Soc. Coop. Il Ruscello.

Avverso i sopraindicati provvedimenti la Soc. Coop. Il Ruscello proponeva ricorso dinanzi a Codesto Tar ad oggi pendente e recante RG n. 1506/2021.

Con D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 pubblicato il 06/09/2021, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative approvava l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Con D.D.G. n. 3180 del 03/09/2020 pubblicato il 06/09/2021 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha approvato l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori esclusi per l'inammissibilità al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2;

Con Nota Prot. n. 32926 del 06/09/2021 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha comunicato che sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati pubblicati i Decreti relativi all'approvazione definitiva dei Soggetti Attuatori ammessi e non ammessi al finanziamento per le singole Misure di previste negli Avvisi 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 e 5/2020.

Con Nota Prot. n. 34425 del 21/09/2021 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative comunicava che alcuni Enti ammessi a finanziamento avevano riscontrato delle problematiche per il perfezionamento della sottoscrizione delle Convezioni.

Pertanto, invitava gli Enti a perfezionare la sottoscrizione delle Convenzioni in modalità diverse e più precisamente quelle previste attraverso la piattaforma CiapiWeb.

Specificava, altresì, che non sarebbero state prese in considerazione le convenzioni pervenuti tramite altro mezzo.

I Provvedimenti impugnati sono illegittimi e andavano annullati per i seguenti motivi.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e 3 della L.R Siciliana n. 7/19 anche in relazione all'art. 97 della Costituzione. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.

Con D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 pubblicato il 06/09/2021, non notificato, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative approvava l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2.

Con D.D.G. n. 3180 del 03/09/2020 pubblicato il 06/09/2021, non notificato, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative approvava l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori esclusi per l'inammissibilità al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2.

Orbene, la Soc. Coop. Il Ruscello veniva esclusa dal finanziamento poiché l'istanza non era *"ammissibile ai sensi dell'art.7 punto 3 lettera b) in quanto le sedi di svolgimento delle attività formative indicate in allegato 4 non sono conformi alle sedi inserite nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015"*.

Più precisamente, accadeva che la Soc. Coop. Il Ruscello indicava per mero refuso il numero civico sbagliato.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Successivamente, con Nota Prot. n. 32926 del 06/09/2021 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative comunicava che sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati pubblicati i Decreti relativi all'approvazione definitiva dei Soggetti Attuatori ammessi e non ammessi al finanziamento per le singole Misure di previste negli Avvisi 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 e 5/2020.

La Soc. Coop. Il Ruscello è stata esclusa ingiustamente dal finanziamento.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, l'indicazione del numero civico sbagliato, è stato un mero refuso.

Va osservato che l'errore materiale deve essere evidente e facilmente riconoscibile.

Deve, infatti, presupporre la sua immediata riconoscibilità, la sua piena percepibilità senza necessità di compiere una complessa attività interpretativa volta a ricostruire la divergenza fra voluto e dichiarato.

Per poter parlare di mero errore materiale, inoltre, è necessario che vi sia la prova certa e inconfutabile che si tratti effettivamente di un refuso.

Nel caso di specie, L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha fondato la esclusione dal finanziamento della Soc. Coop. Il Ruscello sull'errato presupposto della non corrispondenza del solo numero civico tra la sede indicata nelle singole schede e quella risultante dall'accreditamento.

La Soc. Coop. Il Ruscello indicava, infatti, erroneamente nelle schede di partecipazione il numero civico 6, non corrispondente a quello effettivo che è il numero civico 4.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Non manca di sottolineare che l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro avrebbe potuto pervenire ad una soluzione diversa e contrapposta attraverso un percorso palese, logico e incontestabile.

Ogni scheda di partecipazione conteneva tra gli altri anche l'indicazione della denominazione, del codice accreditamento e dell'anno, dell'indirizzo, della città, del legale rappresentante, della Partita Iva, della posta elettronica, della pec e del numero di telefono.

Il codice di accreditamento viene assegnato all'Ente per l'accREDITAMENTO allo svolgimento di attività formative, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 25 del 01/10/2015.

L'Ente è consultabile con l'inserimento del codice attraverso il Sistema S. AC. del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale.

Già semplicemente confrontando le schede di partecipazione con la scheda dell'accREDITAMENTO l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si sarebbe potuto accorgere che tutti i parametri identificativi della Soc. Coop. Il Ruscello ad eccezione del numero civico coincidevano e che non poteva non trattarsi di un errore assolutamente irrilevante e meramente materiale.

L'esatta corrispondenza di ogni parametro identificativo della Soc. Coop. Il Ruscello ad eccezione del solo numero civico avrebbe subito portato alla conclusione che si trattasse di un refuso, di un semplice errore di battitura.

Dal confronto, risulta evidente, infatti, che le sedi di svolgimento delle attività formative indicate nelle schede di partecipazione sono conformi alle sedi inserite nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 01/10/2015.

Pertanto, questo primo esame avrebbe già di per sé, confermato che si trattava esclusivamente di un mero errore materiale e avrebbe evitato l'ingiusta esclusione al finanziamento.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Ma vi è di più.

A identica soluzione di mero errore materiale si sarebbe potuto anche pervenire attraverso una più attenta e accurata analisi.

Infatti, cercando su Google Maps il numero civico erroneamente indicato, ci si accorge immediatamente che non vi è alcun Ente presente in quel numero civico, men che meno la Soc. Coop. Il Ruscello.

Più precisamente, nella via Sarno n. 6 vi è il B&B Corrao.

Allo stesso modo, in maniera opposta, cercando su Google Maps il numero civico corrispondente alla sede della Soc. Coop. Il Ruscello ci si accorge immediatamente che è questa la sede della Società.

Tale circostanza è comprovata sia dalle mappe sia dalle foto fatte sul posto che si allegano.

Anche da questa più attenta e accurata analisi emerge l'assenza per la Soc. Coop. Il Ruscello di aver agito in mala fede nell'indicazione di un numero civico diverso rispetto a quello indicato nella scheda di accreditamento, ma che si sia semplicemente trattato di un mero refuso.

La ricorrente ha commesso evidentemente e palesemente un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.

Nonostante le osservazioni della ricorrente volte a spiegare con prove inequivocabili di aver commesso esclusivamente un errore materiale e pertanto scusabile l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale non ha invece ritenuto, inspiegabilmente, di dover affermare che si trattasse di un mero refuso.

"La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici” (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent. n. 5824, 19/12/2016).

Orbene, la discrasia commessa in buona fede e di cui si duole la Soc. Coop. Il Ruscello è palese ed emerge *ictu oculi*.

Non vi è dubbio, quindi, che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro abbia errato nel non valutare refuso l’indicazione del numero civico indicato in tutte le schede.

Conseguentemente, l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha ingiustamente escluso la Soc. Coop. Il Ruscello dal finanziamento, causando inevitabilmente un danno alla ricorrente.

Non vi è chi non veda il comportamento ingiusto da parte dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nei confronti della Soc. Coop. Il Ruscello.

Sul punto appare evidente un difetto di istruttoria, ovvero un travisamento dei fatti poiché sia tutti i parametri identificativi (ad eccezione del numero civico) indicati nelle schede corrispondono a quelli indicati nell’accreditamento, sia poiché non vi è alcun Ente nel numero civico corrispondente a quello indicato erroneamente, men che meno la soc. Coop. Il Ruscello.

In sostanza, è mancata una disamina corretta e imparziale degli atti compiuti dalla ricorrente specialmente delle osservazioni presentate all’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro che ha portato alla conferma della non ammissione al finanziamento.

Per mero scrupolo difensivo si sottolinea la totale assenza di un qualunque interesse della ricorrente ad indicare un numero civico non corrispondente alla sede accreditata posto che nel numero civico indicato all’atto della presentazione della domanda era impossibile poter svolgere corsi o altre attività poiché nell’immobile di cui al numero civico 6 della via Sarno

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

viene svolta tutt'altra attività, circostanza questa palesemente e immediatamente percepibile da parte dei funzionari ispettivi in caso di verifiche.

Per tutti i motivi sopraesposti l'illecito comportamento dell'Amministrazione comporta la invalidità degli atti amministrativi impugnati.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il provvedimento qui impugnato ha causato e sta causando ingenti danni alla ricorrente.

Tali danni consistono nella privazione del bene della vita sottratto per effetto del provvedimento impugnato.

Sotto il profilo oggettivo è evidente l'ingiustizia del danno conseguito a seguito dell'adozione del provvedimento illegittimo e altrettanto evidente è il nesso di causalità tra danno e provvedimento.

Con riferimento all'elemento soggettivo, l'illegittimità del provvedimento costituisce indice presuntivo della colpa della parte resistente che, in alcun modo, può nel caso di specie invocare alcun errore scusabile.

La domanda di risarcimento per equivalente veniva presentata per i danni che si sono già prodotti nella sfera giuridica della ricorrente.

Infatti, è stato provato il comportamento colposo dell'odierna resistente, il danno subito dalla ricorrente, il nesso di causalità tra comportamento dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ed il danno, l'ingiustizia del danno derivante dalla lesione del diritto soggettivo e/o dell'interesse legittimo.

L'interesse all'azione dell'odierna ricorrente intesa all'ottenimento del risarcimento del danno - ed oggi, quindi, l'interesse al ricorso avverso l'impugnato provvedimento che si presenta come errato ed ingiusto, oltre per il

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

profilo sopra evidenziato - permane anche ove non sia annullata l'esclusione al finanziamento ed esso va determinato sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

Pertanto, anche nella non temuta ipotesi di carenza di interesse all'annullamento, si chiedeva al TAR di volersi pronunciare con una sentenza di accertamento per decidere sulla domanda risarcitoria.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sussistevano sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* ai fini della sospensione cautelare dei Provvedimenti impugnati.

In ordine al *fumus boni iuris* ci sia riportava a tutto quanto già esposto in premessa.

In ordine al *periculum in mora*, si rilevava che ove venisse integralmente corrisposto il finanziamento ai soggetti ammessi alla luce della riformulazione conseguente al provvedimento impugnato l'odierna ricorrente all'esito del giudizio di merito, non potrebbe usufruire di detto finanziamento essendo stato tutto integralmente distribuito alle altre imprese.

Pertanto, appariva necessario che i provvedimenti impugnati vengano sospesi.

Dall'accoglimento della sospensiva si eliminerebbe il danno in capo alla ricorrente.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale l'interesse pubblico alla affidabilità delle domande presentate dai partecipanti alla gara fondato direttamente sul principio costituzionale di buon andamento conservato dall'art. 97 della Costituzione.

Comparando gli interessi in gioco, prevalgono quelli del buon andamento, imparzialità, efficienza, economicità e regolare svolgimento della gara, principi che verrebbero frustrati da una assegnazione di quote di

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

finanziamento che in futuro, all'esito del giudizio di merito, potrà essere ritenuta illegittima.

Nelle more dell'accertamento dell'esistenza da parte dell'On. TAR del possesso dei requisiti della ricorrente per la partecipazione alla gara, è necessaria la sospensione dell'impugnato provvedimento.

Solo la sospensione del provvedimento eviterebbe anche danni economici alla resistente.

La sospensione del provvedimento impugnato eviterebbe l'erogazione del finanziamento e ciò sarebbe da considerarsi *“rispondente ad esigenze di logica e di buon esercizio dei poteri che competono all'Amministrazione”* (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 23/03/04 n. 716).

La sospensione dei Provvedimenti impugnati appariva necessaria, inoltre, anche alla luce della mail del 03/09/2021 ricevuta dalla Soc. Coop. Il Ruscello di comunicazione dei dati per accedere alla piattaforma dedicata all'attuazione di Garanzia Giovani, fase 2, relativo ad altro progetto finanziato all'odierna ricorrente.

Tale mail è la prova dell'attivazione dei finanziamenti da parte della Regione Sicilia, esauriti i quali la ricorrente non potrà avviare il progetto relativo alla domanda di partecipazione.

Infatti, qualora venissero corrisposte le somme ai soggetti ammessi ai finanziamenti, l'odierna ricorrente all'esito del giudizio di merito, non potrebbe usufruire di detto finanziamento essendo stato tutto integralmente distribuito agli altri soggetti.

La sospensione dei Provvedimenti oggi impugnati appare altresì necessaria anche alla luce della Nota Prot. n. 34425 del 21/09/2021 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro comunicava che alcuni Enti ammessi a finanziamento avevano riscontrato delle problematiche per il perfezionamento della sottoscrizione delle Convezioni.

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Pertanto, invitava gli Enti a perfezionare la sottoscrizione delle Convenzioni in modalità diverse e più precisamente quelle previste attraverso la piattaforma CiapiWeb.

Alla luce di questa Nota che palesa i problemi nella sottoscrizione delle Convenzioni, appare altresì necessario sospendere i Provvedimenti impugnati poiché qualora si perfezionassero tutte le Convenzioni e sarebbe corrisposto il finanziamento ai soggetti utilmente classificati in graduatoria l'odierna ricorrente all'esito del giudizio di merito, non potrebbe usufruire di detto finanziamento essendo stato tutto integralmente distribuito alle altre imprese.

In via subordinata si chiedeva l'accantonamento delle somme relative alla agevolazione richiesta dalla odierna ricorrente per l'importo di € 316.500,00.

Successivamente al deposito del ricorso per motivi aggiunti, e più precisamente in data 02/10/2021 si costituivano in giudizio la Suprema Soc. Coop. a.r.l. e l'Associazione Unione entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Rocco Mauro Todero per resistere sia al ricorso principale che a quello per motivi aggiunti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. di Palermo, Sez. Terza, nella camera di consiglio del 12/10/2021 pronunciava l'Ordinanza, pubblicata alla stessa data, con cui differiva la trattazione e fissava per la prosecuzione la camera di consiglio del 26/10/2021 poiché riteneva che occorresse differire la trattazione della domanda cautelare avendo riguardo al rispetto dei termini a difesa in relazione al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 23/09/2021.

Infine, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. di Palermo, Sez. Terza, si riuniva in camera di consiglio il 26/10/2021 e il 02/11/2021 pubblicava l'Ordinanza con cui disponeva l'integrazione del

Avvocato Stefano Scimeca

Via A. e A. di Dio n. 7
CAP 90143 Palermo
Tel. 091 7835878 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

contraddittorio per pubblici proclami entro quindici giorni dal ricevimento della sopra menzionata Ordinanza, onerando di tale adempimento parte ricorrente.

Disponeva, altresì interinalmente l'accantonamento delle somme nei sensi di cui in motivazione e fissava per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare la Camera di Consiglio del 21 dicembre 2021, ore di rito.

Per tutto ciò che riguarda il ricorso iscritto al **n. 156/2021 R.G.**, pendente dinanzi al **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE DI PALERMO, SEZ. TERZA** può essere consultato il sito istituzionale <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.